

SEDE LEGALE: via A. Doria, 17 - 12073 Ceva (CN) ABI 03425  
CAP. SOC. 25.500.000 I.V. ALBO BANCHE 1717/8 COD. FISC., P. IVA E REG. IMPRESE 00166050047  
ADERENTE AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA E AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI  
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale Aut. Int. Fin. di Cuneo n°6641 del 02/05/1974  
tel. 0174 7241 - fax. 0174 722202 - mail: [posta@azzoaglio.it](mailto:posta@azzoaglio.it) - [www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it)

## MUTUO CHIROGRAFARIO SABATINI TER

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.

Via Andrea Doria 17 - 12073 - CEVA (CN)

n. telefono e fax: 0174/724.1 - 0174/722202

email: [posta@azzoaglio.it](mailto:posta@azzoaglio.it)

sito internet: [www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00166050047

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 1717/8 - Cod. ABI 03425

Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi

Capitale sociale al 31/12/2018 euro 25.500.000,00

### Riservato all'Offerta Fuori Sede

*(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il Cliente)*

#### DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA:

Cognome e Nome

Telefono

Sede

E-mail

Iscrizione ad Albi o elenchi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco

Qualifica

### CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO ASSISTITO DALLA "SABATINI TER"

Il Decreto Interministeriale del 25 gennaio 2016, il "Decreto Beni Strumentali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2016 dà attuazione alla cosiddetta "Sabatini Ter". Essa è un' agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico mediante erogazione di un contributo in "conto impianti", dedicata alle imprese che vogliono incrementare il proprio business, attraverso l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature, ovvero investire in hardware, software e tecnologie digitali.

La Normativa di riferimento è costituita da:

- Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69;
- Convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "MISE"), l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito "ABI") e Cassa Depositi e Prestiti (di seguito "CDP") in data 14 febbraio 2014;
- Decreto Legge del 24 gennaio 2015 n. 3,
- il sopra richiamato Decreto Beni Strumentali,
- Circolare del 23 marzo 2016 n.26673;
- Addendum (atto integrativo e modificativo della Convenzione) sottoscritto tra il MISE, CDP e ABI in data 17 marzo 2016;

#### SOGGETTI BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari dell'agevolazione tutte le imprese (micro, piccole e medie) operanti sul territorio nazionale. Per beneficiare dell'agevolazione le imprese devono avere una sede operativa in Italia. Qualora le imprese beneficiarie non dispongano della predetta sede alla data di presentazione della domanda di agevolazione, esse devono provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Sono escluse le imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative.

#### INVESTIMENTI AMMISSIBILI AI FINI DELLA CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

I finanziamenti devono essere utilizzati per l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo, relativi a macchine utensili e di produzione, attrezzature fisse e mobili, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Relativamente ai mezzi e attrezzature di trasporto, possono essere ammissibili solo se rientranti in un programma di investimenti **volto ad un incremento della capacità di carico del mezzo di trasposto già in uso**, ad un ampliamento dell'attività o una diversificazione delle merci da trasportare.

Sono ammissibili gli investimenti su singoli beni strumentali rispetto al loro insieme ( ad es. "catena di produzione") purché presentino un' autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa.

**Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.**

Gli investimenti ammissibili sono destinati principalmente a:

- a) creazione di un nuovo stabilimento;
- b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - i) lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
  - ii) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
  - iii) l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Altresì non possono essere ammessi investimenti che abbiano ad oggetto attività connesse all'esportazione, e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere c) e d), del regolamento GBER.

Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, ovvero nel periodo di preammortamento del finanziamento stesso. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento.

#### **CONTRIBUTO ED AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI**

A fronte del finanziamento erogato dalla Banca il MISE può concedere, nel caso di pieno rispetto di tutto quanto previsto dalla Normativa di riferimento, un'agevolazione nella forma di un contributo in "conto impianti" pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento, della durata di 5 (cinque) anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento.

Il MISE provvede a determinare l'importo dell'aiuto secondo le modalità tecniche di calcolo del contributo specificate nella Circolare e sul proprio sito istituzionale.

A titolo esemplificativo su Euro 100.000,00 (centomila/00) di investimento, il contributo percepito totale è pari a Euro 7.700,00 (settemilasettecento/00).

Il contributo viene considerato un aiuto di stato pertanto può essere cumulato con altre forme di agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "*de minimis*".

Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti ammissibili, in conformità all'articolo 17 del regolamento GBER.

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di Garanzia, salvo che l'operazione non sia rivolta ad un'impresa operante nel settore agricolo, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento.

Le richieste di garanzia del Fondo di Garanzia relative ai predetti finanziamenti sono esaminate dal consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in via prioritaria.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del MISE.

Il finanziamento chirografario che la Banca potrà concedere al cliente **sarà erogato con propria provvista e non con provvista CDP**, e ai fini dell'ottenimento del contributo, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- essere deliberato a copertura degli investimenti ammissibili;
- avere durata massima di 5 (cinque) anni, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
- essere deliberato per un valore non inferiore ad euro 20.000,00 (ventimila) e non superiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni), anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
- essere stipulato entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data di ricezione del provvedimento di concessione del Contributo emanato dal MISE;
- essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto di finanziamento stesso;
- può coprire fino al cento per cento degli investimenti ammissibili.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

## I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

### Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

### Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

### Mutuo a tasso misto

Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto.

Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta avviene.

Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile.

Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso.

### Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il finanziamento presenta per il cliente i rischi e gli svantaggi legati al tipo di tasso di interesse concordato contrattualmente, come sopra indicati. Inoltre, nei finanziamenti che prevedono un tasso variabile indicizzato, costituito dal differenziale (spread) maggiorato dal valore del parametro scelto come riferimento, può essere pattuito in contratto che il tasso medesimo non possa in ogni caso essere inferiore allo spread, anche qualora il valore del predettoparametro scelto come riferimento dovesse scendere al di sotto dello zero. In questi casi, il tasso di interesse non può pertanto scendere al di sotto dello spread contrattualmente pattuito.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO  
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 50.000,00 di durata pari a 5 anni con una periodicità della rata Mensile, ipotizzando l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (con la seguente aliquota: 0,25%).

Valore in %

Tasso variabile (Euribor3m)

**8,7550**

Tasso variabile (Euribor6m)

**8,7550**

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali , ad esempio, gli interessi di mora. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

	VOCI	COSTI	
		valori espressi in Euro salvo diversamente indicato (es. %)	
		Tasso variabile (Euribor3m)	Tasso variabile (Euribor6m)
	Importo massimo finanziabile	Euro 2.000.000,00	Euro 2.000.000,00
	Durata	5 anni	5 anni
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Commerciale	Anno Commerciale
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo %	8,0000	8,0000
	Tasso di interesse effettivo annuo %	8,3000	8,3000
	Parametro di indicizzazione	Euribor 3 mesi lettera base 360 rilevato il terzultimo giorno lavorativo del mese precedente la decorrenza della rata	Euribor 6 mesi lettera base 360 rilevato il terzultimo giorno lavorativo mese precedente la decorrenza della rata
	Spread (differenziale)	+8,0000	+8,0000
	Applicazione tasso di interesse in caso di quotazione pari a zero o negativa del parametro di indicizzazione	Se previsto in contratto, il tasso variabile indicizzato - costituito dal differenziale (spread) maggiorato dal valore del parametro scelto come riferimento - non potrà in ogni caso essere inferiore allo spread contrattualmente pattuito, anche qualora il valore del predetto parametro scelto come riferimento dovesse scendere al di sotto dello zero.	
	Tasso di interesse di preammortamento	8,0000	8,0000
	Anno per il calcolo degli interessi	Anno Commerciale	Anno Commerciale
	Tasso di mora	+2,0000	+2,0000
	Tasso massimo	Tasso soglia antiusura-0,50 punti percentuali	Tasso soglia antiusura-0,50 punti percentuali
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria % importo minimo importo massimo	0,9000 250,00 999.999,00
		Bollo cambiale D.P.R. 601/73 (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	€ 0,052 ogni € 516,46 o frazione di € 516,46 di capitale
		Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o di durata superiore a 18 mesi senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973 )	1,10% dell'importo finanziato
		Recupero Imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	0,25% o 2,00% sull'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge
		Rimborso spese informazione precontrattuale	0,00
	Spese per la gestione de rapporto	Commissione di incasso rata: - con addebito automatico in conto corrente - con pagamento per cassa - con pagamento tramite SDD	1,00 1,00 1,00
		Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (*)	0,79
		Spese per altre comunicazioni e informazioni	0,00
		Compenso dovuto per il caso di estinzione anticipata o rimborso parziale del mutuo <sup>1</sup>	0,7500%
		Commissione per rata insoluta (max)	0,00
ONERI RINEGOZIAZIONE		0,00	
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	rate costanti (francese)	rate costanti (francese)
	Tipologia di rata	Posticipata comprensiva di capitale e interessi	Posticipata comprensiva di capitale e interessi
	Periodicità delle rate	Mensile	Mensile

(\*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

## ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

<sup>1</sup> Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell'art. 120 ter del D.Lgs. 385/93.

DATA DI RIFERIMENTO	TIPO TASSO	VALORE
30/04/2019	Tasso variabile (Euribor3m)	- 0,3100
29/04/2019	Tasso variabile (Euribor3m)	- 0,3110
29/04/2019	Tasso variabile (Euribor6m)	- 0,2310
26/04/2019	Tasso variabile (Euribor6m)	- 0,2300

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

### Tasso variabile (Euribor3m)

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata Mensile per €50.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2,000% dopo 2 anni(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2,000% dopo 2 anni(*)
8,0000%	2	€ 2.261,37	€	€
8,0000%	3	€ 1.566,82	€ 1.583,52	€ 1.566,82
8,0000%	4	€ 1.220,65	€ 1.245,41	€ 1.220,65
8,0000%	5	€ 1.013,82	€ 1.043,94	€ 1.013,82
%		€	€	€

### Tasso variabile (Euribor6m)

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata Mensile per €50.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2,000% dopo 2 anni(*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2,000% dopo 2 anni(*)
8,0000%	2	€ 2.261,37	€	€
8,0000%	3	€ 1.566,82	€ 1.583,52	€ 1.566,82
8,0000%	4	€ 1.220,65	€ 1.245,41	€ 1.220,65
8,0000%	5	€ 1.013,82	€ 1.043,94	€ 1.013,82
%		€	€	€

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it).

## SERVIZI ACCESSORI

## Polizze assicurative associate al finanziamento

Il Cliente ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni. Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

## ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca/intermediario

- Imposta sostitutiva	vedasi tabella spese per la stipula del contratto
- Imposte indirette (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o, se di durata superiore, senza esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	se dovute, saranno a carico del cliente le imposte indirette connesse e conseguenti ai finanziamenti di cui al presente foglio informativo, nella misura tempo per tempo prevista dalla legge vigente
Valuta di erogazione	data stipula contratto
Valuta di addebito rata	data scadenza
Valuta di estinzione anticipata	data operazione

## TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	massimo 30 giorni
Disponibilità dell'importo	massimo 15 giorni

## RATING DI LEGALITA'

**Avvertenza:** le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate.

Tasso di interesse nominale annuo	0,00 punti in meno.	
Istruttoria:	- spese	20% euro in meno rispetto all'importo massimo
	- durata	20 giorni in meno

Il tasso di interesse pattuito contrattualmente in ottemperanza alla vigente disciplina sul rating di legalità delle imprese trova applicazione per tutto il periodo di durata del contratto in cui il mutuatario risulti in possesso del rating stesso. Laddove il mutuatario perdesse il predetto requisito, anche per effetto di sospensione, si applicherà il tasso di interesse determinato aumentando di punti il tasso contrattuale in vigore al momento della rilevazione da parte della banca della perdita del rating, e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura, ferme restando, in ogni caso, in presenza di tasso indicizzato, le pattuizioni relative all'applicazione del tasso di interesse in ipotesi di quotazione pari a zero o negativa del parametro di indicizzazione, ove contrattualmente previste; ciò a decorrere dalla data di inizio della successiva rata di ammortamento.

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

### Estinzione anticipata

Il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata così come di decurtazione parziale del mutuo, dietro pagamento di un compenso calcolato in percentuale del capitale anticipatamente corrisposto.

Non sono dovuti alcun compenso o penale nei casi in cui il contratto di mutuo sia stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell'attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica.

### Recesso della banca

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che - incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

### Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all'art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest'ultimo, previo pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).

Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare:

- la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l'esatto importo del proprio debito residuo;
- nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
- resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili;
- la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro **15** giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

### **Reclami**

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami Via A. Doria 17 - 12073 CEVA (CN) reclami@azzoaglio.it oppure a legale@pec.azzoaglio.it o a mezzo fax al n.+39 0174/722.202, ovvero in filiale, con consegna del reclamo allo sportello), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Se il cliente intende, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## **LEGENDA**

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
<b>Imposta sostitutiva</b>	Imposta pari allo 0,25% o al 2% dell'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
<b>Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.



<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Piano di ammortamento "italiano"</b>	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
<b>Piano di ammortamento "tedesco"</b>	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
<b>Rata crescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rata decrescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rimborso in un'unica soluzione</b>	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
<b>Rating di legalità delle imprese</b>	Il rating di cui all'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).
<b>Spread (differenziale)</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento ed è espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso effettivo globale medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.